

Professione in



RAGGIUNTO
IL PRIMO
OBETTIVO
GRAZIE A VOI

1^{st.}



WWW.SNADIR.IT
SNADIR@SNADIR.IT

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria : Via Sacro cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/762374 (2 linee r.a) - Fax
0932/455328 Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr.Trip.Modica n2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 10467 Poste Italiane
S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - C.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Ragusa.

ANNO XIX
NUMERO 10
Ottobre 2013

Mensile di attualità, cultura, informazione
a cura dello Snadir

Spedizione

In abbonamento postale

Direttore

Orazio Ruscica

Direttore responsabile

Rosario Cannizzaro

Coordinamento redazionale

Domenico Pisana

Progetto grafico

Giuseppe Ruscica

Hanno collaborato

Ernesto Soccava, Pippo Di Vita,
Doriano rupi, Claudio Guidobaldi,
Enrico Vaglieri, Davide Monteleone,
Maria Suma

Direzione, Redazione, Amministrazione

Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374
Fax 0932/455328 Internet:
www.snadir.it
Posta elettronica: snadir@snadir.it

SMS News

E' presente nel sito <http://www.snadir.it>
un forum di registrazione dedicato agli
iscritti Snadir per ricevere sul proprio
cellulare le notizie più importanti.

Impaginazione e stampa

Soc. Coop. CDB - RAGUSA
Chiuso in tipografia il 15/10/2013

Associato all'
USPI

UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



SOMMARIO

EDITORIALE

1. Raggiunto il primo obiettivo della Petizione 2013!

di Orazio Ruscica

ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. Il Consiglio Nazionale dello Snadir punta sulla formazione dei suoi quadri dirigenti per una un rilancio dell'azione sindacale sul territorio nazionale

di Domenico Pisana

4. Piccolo "dizionario" di inizio anno scolastico

di Ernesto Soccava

5. Lo Snadir apre una nuova sede sindacale a Foligno

di Pippo Di Vita e Doriano Rupi

Notizie sindacali in breve

6. Decreto Scuola e inidonei per motivi di salute

6. Sottoscrizione ed invio contratti degli insegnanti di religione incaricati:
con quali tempi hanno risposto le scuole?

6. E' illegittimo negare la fruizione dei permessi per motivi personali

7. I permessi straordinari retribuiti per usufruire del diritto allo studio

di Claudio Guidobaldi

SCUOLA E SOCIETA'

9. Ansia, panico, fobie: ce l'ho tutte!

di Enrico Vaglieri

11. La prima generazione incredula

di Davide Monteleone

ATTUALITA'

12. La violenza sessuale

di Maria Suma



RAGGIUNTO IL PRIMO OBIETTIVO DELLA PETIZIONE 2013!

Uno straordinario risultato dello Snadir per la stabilizzazione di 3.290 insegnanti di religione precari

di Orazio Ruscica*

L'Aula del Senato ha approvato a larga maggioranza (251 votanti: 239 favorevoli e 12 contrari) l'art.1, commi 9bis-9sexies del D.L. 101/2013 che trasforma la graduatoria di merito, predisposta a seguito del concorso del 2004, in graduatoria ad esaurimento (GAE). Il Senato ha quindi rimediato all'erronea cancellazione del comma 6 dell'art. 16 presente nella bozza del Ministro Carrozza, relativa alle misure urgenti in materia di istruzione, presentata al Consiglio dei Ministri.

Il primo obiettivo della Petizione 2013 è stato dunque raggiunto.

L'accoglimento da parte del Senato dell'emendamento 1.23 (a firma dei Senatori Mauro, Ferrara, Bilardi, Compagnone e Scavone) al predetto articolo 1, è il giusto riconoscimento di una battaglia che lo Snadir ha posto all'attenzione dei Governi che si sono avvicendati in questi anni.

L'azione forte e decisa dello Snadir in questi ultimi anni ha avuto come obiettivi:

a) offrire l'opportunità di una riqualificazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato attraverso i ricorsi in sede giudiziaria (ancora in attesa del pronunciamento della CEDU);

b) aver intentato e visto, presso alcuni Tribunali, già accolti i ricorsi per lo scorrimento della graduatoria (vedi ultime sentenze della Corte d'Appello di Firenze e del tribunale di Bari);

c) riaprire il confronto con i Parlamentari in questa legislatura;

d) aver sostenuto le ragioni degli insegnanti precari attraverso la Petizione, che ha registrato un'alta adesione (ben centomila firme!).

Lo Snadir ha voluto fortemente la totale equiparazione dei meccanismi di assunzione in ruolo, senza distinzioni e discriminazioni, fornendo ai Parlamentari il quadro preciso degli insegnanti di religione precari e le possibili soluzioni per un giusto riconoscimento dei loro diritti.

Adesso diventa chiaro a tutti, anche a coloro che si sono ostinatamente rifiutati di capire, che le azioni legali intraprese in passato dallo Snadir hanno avuto

il duplice scopo: vedere riconosciuto dai giudici ciò che la politica tardava a concedere e accelerare le decisioni politiche in tema di lotta al precariato.

Che cosa avverrà adesso? Il successivo passaggio sarà l'approvazione del testo alla Camera dei Deputati per la sua conversione in legge. In seguito al Miur, una volta ultimata la verifica dei posti disponibili per l'assunzione in ruolo nel limite del 70% della dotazione organica prevista dalla legge 186/2003, provvederà ad assumere a tempo indeterminato dal 1° settembre 2014, attingendo nella misura del 50% dalla graduatoria del concorso 2004 suddivisa per diocesi.

Attualmente i posti disponibili sono 3.290 per la copertura del 70% dell'organico previsto dalla legge 186/2003; pertanto le assunzioni saranno effettuate prelevando 1.645 posti dalla graduatoria del concorso 2004 (ora graduatoria ad esaurimento - GAE) e gli altri 1.645 dalla graduatoria del nuovo concorso.

Adesso occorrerà impegnare tutte le nostre forze per assicurare anche ai colleghi che non hanno partecipato al precedente concorso di poter accedere ad una nuova procedura concorsuale per l'immissione in ruolo del restante 50% dei posti in alcune Regioni e del 100% dei posti nelle Regioni dove le graduatorie sono già esaurite da tempo: Lombardia (818 posti), Emilia Romagna (389 posti) e Veneto (394 posti).

E' del tutto evidente che rimangono in sospenso altre questioni: il codice di classe di concorso o di abilitazione all'insegnamento della religione, la valutazione del servizio di religione nelle graduatorie ad esaurimento, l'accesso ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento e ai TFA speciali per altre discipline e la valutazione periodica ed annuale dell'insegnamento della religione cattolica secondo le modalità definite per tutte le altre discipline scolastiche.

Il raggiungimento dell'importante obiettivo della graduatoria ad esaurimento ci conferma che il sogno condiviso diventa realtà.

Orazio Ruscica





IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SNADIR PUNTA SULLA FORMAZIONE DEI SUOI QUADRI DIRIGENTI PER UNA UN RILANCIO DELL'AZIONE SINDACALE SUL TERRITORIO NAZIONALE

di Domenico Pisana*

Un Consiglio Nazionale brioso, denso di contenuti e ricco di approfondimenti dei problemi sindacali riguardanti i docenti di religione, è stato quello che si è svolto, a Roma, presso la sala bianca dell'Hotel Royal Santina, alla fine di settembre. L'assise nazionale si è confrontata su due versanti importanti per l'organizzazione sindacale: la formazione dei quadri dirigenti e la ricerca di linee comuni per un rilancio dell'azione sindacale sul territorio nazionale.

Emblematico il tema dell'incontro: **“Io e il mio lavoro. Il valore aggiunto della persona, dell'intraprendenza, del pensiero critico”**.

La mattinata dei lavori, subito dopo l'introduzione del segretario nazionale dello Snadir Prof. Orazio Ruscica, ha visto un approfondimento del tema attraverso un percorso dinamico e interattivo nel quale il Dott. Sales, direttore del centro Paradoxa di Treviso, ha subito specificato che l'incontro sarebbe stato “performativo” ovvero “prima fai poi elabori”. E difatti la sua relazione, grazie ad alcune attività pratiche, ha dato la possibilità di fruire di alcune importanti indicazioni per svolgere bene il proprio lavoro. La risorsa fondamentale, il punto di partenza è la persona, la propria persona, che con autostima e impegno deve saper ascoltare le comunicazioni e le direttive che gli vengono date. La persona deve studiare prima di mettere in pratica le indicazioni ricevute, deve stabilire con gli altri un codice condiviso al fine di evitare fraintesi e trovare la giusta identità di gruppo e con esso poter trasmettere agli

altri ciò che ha ricevuto e percepito.

Tra le questioni al centro della relazione del dott. Sales, fondamentali sono state quelle che hanno chiarito cos'è il gruppo, come vivere nel gruppo, la figura del capo, del leader e dell'animatore nel gruppo, la tipologia di gruppo, gli “alti” e “bassi” nel gruppo, cosa gratifica nello stare in gruppo.

Dalle varie questioni trattate in modo interattivo

si possono trarre alcune considerazioni e applicazioni importanti, almeno per chi svolge una funzione all'interno di un'organizzazione sindacale.

1. Il gruppo e i suoi valori comuni

Il gruppo è un insieme di persone che interagiscono fra di loro (per cui ciascuno è influenzato dagli altri ed influisce sugli altri), hanno valori comuni, si prefiggono una stessa meta e si organizzano determinando i mezzi da usare e i ruoli da attribuire a ciascuno dei componenti. Si tratta, chiaramente, di persone dotate di intelligenza, di volontà, di libertà, di coscienza, di senso di responsabilità, di caratteristiche psicologiche originali che vanno comprese, rispettate, canalizzate e usate in modo tale che diano il massimo di rendimento. *La meta* è l'obiettivo pratico che il gruppo si deve dare e che deve raggiungere, e *l'organizzazione*, nella vita del gruppo, è il segreto del successo, per cui è importante e necessario scambiarsi idee, fare ipotesi, svolgere e affidare ruoli, che devono essere quanto più confacenti alla propria personalità, ma che non sempre potranno essere di pieno gradimento personale.



Importanti, infine, sono in un gruppo i *mezzi e le regole* che guidano la vita del gruppo e che i membri decidono di accettare.

2. Come vivere nel gruppo

La vita di un gruppo ha bisogno di coesione e all'interno di esso sono da eliminare impulsività e aggressività, mania di essere i "primi" o "i più bravi", o al contrario eccessiva remissività, accondiscendenza cie-ca, gregarismo senza cervello, oppure manie di giudicare, di condannare, di attribuire la colpa degli insuccessi agli altri. Molto importante nel gruppo è la figura del leader che, di fatto, è il centro di convergenza di tutti o della maggioranza dei suoi membri e la cui funzione è quella di favorire la coesione tra i membri del gruppo, appianare le difficoltà nelle relazioni umane fra i membri, aiutare il gruppo a scegliere le mete, le attività, i programmi e a lavorare con efficienza ed efficacia.



La tipologia del gruppo

Non c'è dubbio che la struttura relazionale di un gruppo non può essere anarchica né autoritaria, né lassista, cioè dove ognuno fa quello che vuole; deve, invece, connotarsi come luogo di confronto democratico dove il capo che guida il gruppo non impone, ma lascia scegliere, consiglia, valuta e richiama alle responsabilità.

Il gruppo che si impronta ad una tipologia democratica deve avere un linguaggio comune e obiettivi condivisi, e all'interno di esso ci deve essere intraprendenza, occorrono dei leader. Nel gruppo occorre mettere da parte le proprie esigenze personali e le gratificazioni, di cui ogni persona ha bisogno: devono essere anteposte rispetto agli obiettivi comuni. Anche la capacità critica è un elemento importante che permette di valutare i pro e i contro rispetto agli obiettivi prefissati. Gli obiettivi perso-

nali devono essere coerenti con quelli del gruppo al fine di soddisfare le persone che si rappresentano.

Dopo l'incontro con il dott. Sales i partecipanti si sono confrontati, durante i lavori pomeridiani, su alcune questioni riguardanti la Graduatoria ad esaurimento, la richiesta di un nuovo concorso per insegnanti di religione, la Petizione 2013 con nuove determinazioni, la programmazione delle attività territoriali. Il segretario nazionale prof. Ruscica ha riferito al Consiglio sui passi fatti con le forze parlamentari dopo il convegno svoltosi nel scorso mese di maggio, al fine di affrontare i temi prioritari riguardanti i precari.

Una giornata intensa di lavoro, dove si è registrato un confronto aperto e centrato sull'importanza della tutela dei docenti di religione sia di ruolo che precari, nonché sulla necessità che tutte le segreterie provinciali operanti nel territorio rilancino un processo di interazione con i docenti di religione, con gli uffici IRC e con le scuole. Lo Snadir – è stato evidenziato nei vari interventi – è un sindacato che esiste per "farsi voce" ed interprete dei docenti di religione, delle loro problematiche e dell'innalzamento qualitativo dell'insegnamento della religione nella scuola.



L'obiettivo dell'organizzazione sindacale è quello di far acquisire sempre più una "identità sindacale ai propri quadri dirigenti e di puntare alla valorizzazione di tutte quelle risorse interne che possono contribuire con il

loro impegno e la loro competenza a farla crescere a livello nazionale.

Lavorare in gruppo, attivare sinergie, stimolare competenze e dare risposte in ordine ai diritti dei docenti di religione sono i quattro punti cardinali che dovranno indicare il percorso dello Snadir nel prossimo futuro.

Domenico Pisana



PICCOLO "DIZIONARIO" DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

di Ernesto Soccavo

BES - Nel corso dell'anno scolastico sentiremo parlare spesso di "Bes", infatti la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 ha dato attuazione alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 dal titolo "Strumenti di intervento per alunni con **bisogni educativi speciali** e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", finalizzata alla piena realizzazione del diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. In particolare la circolare citata fa riferimento alle situazioni di "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

Le istituzioni scolastiche, con delibera del Consiglio di classe e una volta attuato il coinvolgimento delle famiglie, devono redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che abbia lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee.

Per gli alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, in quanto appartenenti ad altre culture, potranno essere utilizzate le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.

I gruppi di lavoro che si renderà necessario costituire si riuniranno mensilmente in orario di servizio (nei limiti di quanto previsto dall'art. 29 del Contratto Scuola) oppure in orari aggiuntivi con compensi da preventivare in contrattazione integrativa d'istituto. Desto perplessità il fatto che in presenza di allievi riconosciuti come destinatari di BES, non sia, di conseguenza, prevista una riduzione del numero di allievi per classe o l'attivazione di un organico aggiuntivo e specializzato.

Orario ridotto e obbligo di programmazione – E' un tema ricorrente per gli incaricati quello del numero di ore di programmazione da svolgere quando si è in servizio con orario inferiore a quello di cattedra. Sull'argomento vige la C.M. n.366/1996 la quale, premesso che la precedente C.M. 5 novembre 1994 n. 308 aveva già chiarito che anche per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole elementari l'orario di insegnamento è costituito da 24 ore settimanali di attività didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica, specifica ulteriormente che a partire da 12 ore

settimanali di didattica sorge l'obbligo di un'ora di programmazione e a partire da 18 ore settimanali di didattica sorge l'obbligo di due ore di programmazione. La disposizione citata è ribadita, per tutti gli insegnanti, anche nel Contratto scuola (Art. 28,

comma5): quest'ultimo specifica che la programmazione può essere svolta anche in modo flessibile e su base plurisetimanale, disposizione questa particolarmente importante per gli idr in servizio in più scuole.

Collocazione oraria dell'irc – Vige il principio di non discriminazione degli alunni, pertanto l'insegnamento della religione cattolica dev'essere collocato "secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nell'arco della giornata e della settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe" (C.M. n.368/1985). L'insegnante potrà essere impegnato anche nella fase cosiddetta di accoglienza (in particolare nella scuola dell'infanzia) ma non potrà essere impegnato nel tempo mensa.

Frazionabilità dell'insegnamento – Spesso, ai fini della definizione dell'orario di servizio degli idr



segue a pag. 13



LO SNADIR APRE UNA NUOVA SEDE SINDACALE A FOLIGNO

L'ufficio fungerà da coordinamento regionale per tutta l'Umbria. *"L'apertura di questa nuova sede, afferma il segretario nazionale dello Snadir, prof. Orazio Ruscica, è la testimonianza del costante e incisivo impegno che la nostra organizzazione sindacale sta ponendo in essere per radicarsi in tutto il territorio nazionale".*

di Pippo Di Vita* e Dorianò Rupi

Con l'avvio del nuovo anno scolastico apre in Umbria, nella provincia di Perugia, la Segreteria Provinciale dello SNADIR, unica organizzazione sindacale autonoma che si occupa dei docenti di religione cattolica e dell'insegnamento della religione nella scuola di ogni ordine e grado.

Il nuovo ufficio ha aperto al territorio mercoledì 18 settembre, nella città di Foligno, a metà strada tra le provincie di Perugia e Terni, dato che fungerà, anche, da coordinamento regionale per tutta l'Umbria, in attesa delle condizioni per aprire una segreteria provinciale a Terni.

"L'apertura di questa nuova sede, afferma il segretario nazionale dello Snadir, prof. Orazio Ruscica, è la testimonianza del costante e incisivo impegno che la nostra organizzazione sindacale sta ponendo in essere per radicarsi in tutto il territorio nazionale. Esprimo la mia sod-



disfazione per questa nuova struttura e ringrazio i docenti che si sono mobilitati per dar vita alla segreteria provinciale, organo che ha un ruolo importante nel quadro di un servizio sindacale teso alla tutela dei diritti dei docenti di religione e al potenziamento della loro professionalità. Auspicio – prosegue Ruscica – che anche in tanti altre parti possano nascere strutture sindacali dello Snadir al fine di poter fare sentire la nostra voce con sempre maggiore determinazione".

La Segreteria provinciale dello SNADIR entra in funzione proprio in un momento in cui, in Umbria, risulta essere cresciuto, negli ultimi anni, il numero degli studenti che, per scelta o perché appartenente ad altra religione, decide di non frequentare le

lezioni in classe di IRC. Emerge, infatti, da un recente rapporto della Conferenza Episcopale Italiana, che in tutta l'Umbria gli studenti non avvalentesi sono il 12% (che addirittura in alcune scuole raggiunge anche la percentuale del 50%), superando, così, la media nazionale del 10% di studenti che non si avvale dell'IRC, che conseguentemente scelgono tra l'uscita dalla scuola o le attività alternative.

Questi dati, che costituiscono un forte stimolo alla riflessione, sono stati analizzati, lo scorso 2 luglio, presso l'Archivio di Stato di Terni, nel corso

della tavola rotonda, *"L'ora di religione. Ripensarla per una scuola plurale"*.

Anche in questa logica, oltre alla ordinaria attività sindacale, lo SNADIR di Perugia intende collaborare, in particolare modo, con gli Uffici diocesani dell'IRC, per trovare delle adeguate solu-

zioni, nel rispetto della libertà di scelta di chi non si avvale, e per rendere attuale ed interessante l'IRC ai giovani di oggi.

I dirigenti della sede provinciale di Perugia, eletti dall'assemblea dello scorso 20 marzo, alla presenza del Segretario nazionale Prof. Orazio Ruscica e del vice segretario nazionale Prof. Giuseppe Pace, sono: Prof. Pippo Di Vita, segretario provinciale, e i i Proff. Elisabetta Apostolico, Ciro Farese, Fulvio Longobardi e Anna Sperandio.

La sede si trova in via Luigi Chiavellati, 9, a Foligno, e resterà aperta tutti i mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Pippo Di Vita - Dorianò Rupi



Notizie sindacali in breve

DECRETO SCUOLA E INIDONEI PER MOTIVI DI SALUTE

Una novità riguarda la composizione delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali le quali saranno integrate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente Ufficio scolastico regionale.

Il personale docente della scuola che, successivamente al 1° gennaio 2014, sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dovrà produrre domanda, entro 30 giorni, per transitare sulla qualifica di

assistente amministrativo o tecnico. In assenza della domanda del docente inidoneo, oppure nell'ipotesi di istanza non accolta per



carenza di posti disponibili, si applicherà la mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, con

mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale.


Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti per una nuova valutazione dell'inidoneità. Nel caso in cui la precedente dichiarazione di inidoneità non trovasse conferma, il personale interessato tornerà a svolgere la funzione docente. **E.S.**

SOTTOSCRIZIONE ED INVIO CONTRATTI DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI: CON QUALI TEMPI HANNO RISPOSTO LE SCUOLE?

Rilevazione dati circa la sottoscrizione e l'inoltro dei contratti degli incaricati annuali di religione secondo i tempi indicati dal Miur

Il Miur con C.M. n. 8550 del 29 agosto 2013 ha sollecitato le istituzioni scolastiche a provvedere alla sottoscrizione dei contratti degli insegnanti di religione incaricati annuali entro il 31 agosto e procedere poi al relativo invio alle Ragionerie territoriali dello Stato.

La Circolare si è resa necessaria per rendere certi i tempi relativi alla registrazione dei contratti e quindi alla messa in pagamento delle rate stipendiali, tenuto conto che in alcune province d'Italia gli insegnanti, in attesa del perfezionamento



di tale procedura da parte degli uffici della pubblica amministrazione competenti, percepiscono lo stipendio di settembre e, in alcuni casi, quello di ottobre con diversi mesi di ritardo, con gli oggettivi e rilevanti disagio che da ciò deriva.

Invitiamo i colleghi a compilare il "Form per la rilevazione dei dati" riportando le informazioni richieste, in modo da consentirci un monitoraggio circa i tempi con i quali le istituzioni scolastiche hanno risposto alla precisa sollecitazione del Ministero.

E' ILLEGITTIMO NEGARE LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI

Il Tribunale di Potenza il 4 ottobre scorso ha stabilito che i dirigenti scolastici non hanno titolo a precludere ai docenti la facoltà di fruire dei permessi per motivi personali e non hanno nemmeno

diritto di interferire sulle decisioni che inducono gli insegnanti a chiederli. Il ricorso è stato patrocinato dalla FGU/Gilda di Potenza.

• Tribunale di Potenza, Sentenza del 4 ottobre 2013. Illegittimità

del diniego alla fruizione del permesso per motivi personali

Riportiamo di seguito alcuni *obiter dicta* della sentenza:

segue a pag. 13



I PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER USUFRUIRE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

di Claudio Guidobaldi*

COSA SONO I PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il diritto allo studio per i lavoratori è stato riconosciuto nella nostra legislazione con il cd. Statuto dei lavoratori (art. 10 della l. 300/1970), ma solo con la pubblicazione del DPR 395/1988 (art.3) vengono introdotti i permessi straordinari retribuiti, nella misura di “centocinquanta ore annue”, che consentiranno di soddisfare in concreto l'esigenza inerente a tali diritto, ossia permettere la frequenza al corso di studi scelto e la partecipazione agli esami¹.

Permessi, inoltre, che sono stati equiparati a tutti gli effetti alla prestazione lavorativa sia ai fini retributivi che previdenziali².

CHI HA DIRITTO AD USUFRUIRNE

Ha diritto ad accedere ai permessi retribuiti straordinari tutto il personale a tempo indeterminato (con orario intero di cattedra o part-time) e quello a tempo determinato con

contratto fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (in genere fino al 30 giugno). Pertanto i docenti di religione (di ruolo ed incaricati annuali) possono fare domanda per la loro concessione, ma anche gli idr in servizio in qualità di supplenti temporanei³.

COME SI ACCEDE AI PERMESSI

Coloro che sono interessati ai benefici introdotti dall'art.3 DPR 395/1988, per accedervi devono farne *domanda*, attraverso una richiesta in carta semplice o con la compilazione dei modelli predisposti dall'amministrazione scolastica. La domanda va indirizzata all'Ambito Territoriale di appartenenza (ovvero l'USP o ex Provveditorato), per il tramite del proprio dirigente scolastico, entro la data

perentoria indicata dalla circolare annuale, pubblicata indicativamente il 15 novembre di ogni anno. Coloro i quali insegnano su più scuole dovranno inoltrare la domanda attraverso la scuola di riferimento, ma trasmetterne copia, per conoscenza, alle altre scuole dove si presta servizio. E' prevista la possibilità di presentare la domanda con riserva, qualora si è in attesa dell'attivazione di specifici corsi universitari.

Successivamente, vengono pubblicate, a cura dell'USP, le graduatorie degli aspiranti ai permessi studio (verso il 15-30 dicembre) ed emessi dal dirigente scolastico, a norma dell'art. 14 DPR 275/99,

i provvedimenti formali di concessione dei permessi,.

PARAMETRI INDICATI PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI

In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione annuale dei permessi non dovrà superare il 3%, (con arrotonda-

mento all'unità superiore) della dotazione organica complessiva a livello provinciale. Secondo quanto specificato dalla CM 319/91 il numero complessivo dei permessi studio dovrà essere distribuito proporzionalmente tra il personale scolastico (dirigenti, docenti e personale ATA).

La normativa indica, inoltre, la tipologia dei corsi per i quali si può vantare il diritto a richiedere i permessi; essa indica corsi finalizzati al conseguimento: del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza, di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento pubblico), di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o



di istruzione secondaria, di un titolo di studio post-universitario.

A parità di condizioni sarà concesso il beneficio ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

Per quanto riguarda la possibilità di ottenere i permessi, a seguito di iscrizione a percorsi universitari telematici dove è prevista la partecipazione alle lezioni in modalità online, secondo quanto stabilito dalla Circ. FP 12/2011 e dagli orientamenti applicativi dell'ARAN, è bene sottolineare che essa "è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso gli iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro".

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dalla tipologia del corso scelto e dal risultato finale ottenuto, deve essere trasmessa al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo. Rientra nel "giustificato motivo" la mancata certificazione da parte dell'Università per proprie esigenze organizzative. Tale situazione dovrà essere dichiarata dal soggetto interessato ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 (normativa sull'autocertificazione) e l'istituzione scolastica valuterà se accertare d'ufficio tale circostanza. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come permessi per motivi personali (art.15 CCNL).

DECORRENZA DEI PERMESSI

I permessi possono essere fruiti esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il diritto concesso. Nel caso in cui si accede per la prima volta ai permessi studio e si ha la necessità di assentarsi per partecipare alle lezioni, bisognerà necessariamente far ricorso ad altri tipi di permessi o assenze consentite dal CCNL.

I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI

Ai sensi dell'art. 63 del CCNL la definizione dei

criteri per la fruizione dei permessi sono stabiliti dalla contrattazione integrativa regionale, che viene stipulata ogni quattro anni tra il dirigente regionale e le OO.SS. Essa ha statuito fino ad oggi che la fruizione dei permessi possa avvenire secondo tre scelte: a) *permessi orari*: utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio; b) *permessi giornalieri*: utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio; c) *cumulo di permessi orari e giornalieri*.

In ogni caso, è bene ricordare che il personale scolastico prima di fruire dei permessi ha innanzitutto diritto ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro che agevoli la frequenza dei corsi. A tal fine è fatto obbligo al lavoratore di comunicare al proprio Dirigente scolastico, il *piano annuale* di fruizione dei permessi. Secondo la C.M. n. 266/ il docente in permesso per diritto allo studio dovrà essere sostituito esclusivamente con personale docente in servizio.

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

art. 10 della l. 300/1970 (il cd. Statuto dei lavoratori)
 art 63 del CCNL 2007
 DPR 395/88
 CM 266/88
 CM. 319/91
 Parere del Consiglio di Stato n. 2760 del 4-02-1998
 CM. 130/00 d
 Sentenza Corte di Cassazione sez lavoro n.10344 del 22-4-2008
 Orientamenti applicativi ARAN 35/2011
 Circ. FP 12 del 7 ottobre 2011 (attualmente non recepita nei CCNI del Lazio e Sicilia)

¹ I CCNI del Lazio e della Sicilia, non recependo quanto disposto dalla Circ. FP 12/2011, prevedono che tale diritto si estenda oltre la mera partecipazione alle lezioni, comprendendo anche lo studio individuale e la preparazione per la tesi.

² Eccezione fatta per il conteggio dei giorni validi ai fini della validità dell'anno di prova, qualora essi vengano fruiti a giorni interi.

³ la C.M. 130/2000 ha chiarito che: "l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese".



Psicopatologia dell'adolescenza - 2

ANSIA, PANICO, FOBIE: CE L'HO TUTTE!

L'esperienza di un disturbo d'ansia, raccontato da chi lo soffre, così come avviene per molti adolescenti; e altri dati statistici sulle diverse patologie, sulle cause, sui sintomi e sulle cure

di Enrico Vaglieri*

Inizio il percorso tra le psicopatologie dell'adolescenza immaginando una esperienza personale.

Mi chiamo Raffaele e voglio parlarvi della mia vita con i disturbi d'ansia. Oggi sono un docente universitario, sono sufficientemente bravo, ma a 17 anni, durante le superiori, ero bloccato per le mie paure. Per molto tempo soffrivi attacchi improvvisi e devastanti, e solo più tardi i miei genitori, che si preoccupavano tanto ma forse non prendevano sul serio la mia sofferenza, mi portarono degli specialisti e fui aiutato a gestire quel che mi accadeva. In alcuni periodi, che non avevano niente di particolare, venivo assalito all'improvviso da una angoscia profonda, il cuore mi rimbombava nel petto, mi sembrava di soffocare, come se avessi perso il controllo e sentivo di morire. Ogni volta restavo smarrito per qualche settimana.

Nel corso della mia vita ho avuto altri attacchi, poi sono stato meglio, forse anche grazie all'analisi che ho fatto. Col tempo ho imparato molte cose e grazie agli studi e alle ricerche che ho letto mi sono dato qualche spiegazione.

L'ansia e l'adattamento

L'ansia come la paura è un meccanismo fondamentale, che permette la sopravvivenza dell'essere umano, avvisandolo delle minacce che incontra; ha una componente somatica ma anche elementi di valutazione e processi motivazionali associati; è uno stato di attesa (ansia anticipatoria) che provoca smarrimento se va oltre il normale processo di

aiutare l'adattamento alla situazione ambientale.

I disturbi d'ansia hanno le stesse caratteristiche in tutte le età, ma sono tra i più comuni disturbi nella popolazione giovanile, molto frequenti nell'adolescenza proprio per i nuovi compiti adattivi di questa epoca: secondo alcune ricerche almeno il 15% ne soffre e il 7% necessita trattamento. Spesso esiste comorbidità con la depressione, i disturbi della condotta e l'abuso di sostanze o alcol (le fobie però si distinguono nettamente da ogni altra



patologia). Un disturbo tipico dell'età evolutiva è l'*ansia di separazione*, ma più evidente durante l'infanzia.

È forte il dibattito sulla eziopatogenesi di disturbi d'ansia che per alcuni derivano da caratteristiche di temperamento, ovvero il corredo personale ed ereditario (analizzando componenti neurochimiche e circuiti neuronali coinvolti); per altri modelli invece contano i fattori ambientali, come inibizioni comportamentali infantili, situazioni stressanti o traumatiche nell'infanzia che modificano i meccanismi di regolazione delle emozioni, lasciando alcuni soggetti sguarniti nel gestire fondamentali dinamiche psicofisiologiche come la paura. Dove conta anche lo stile educativo dei genitori ansioso, critico o controllante rispetto alle prestazioni dei figli.

DISTURBI D'ANSIA IN ADOLESCENZA

Disturbo d'ansia da separazione (rifiuto di andare a scuola, di stare da soli)

Disturbo d'ansia generalizzato (irrequieto, affaticabile, perfezionista)

Disturbo di panico (attacchi improvvisi)

Fobia specifica (di animali, iniezioni, sangue, altezza, volare)

Fobia sociale (di mangiare in pubblico, essere guardato, agorafobia)

Disturbo Ossessivo Compulsivo (pensieri intrusivi - comportamenti irragionevoli)

Disturbo post-traumatico da stress (*che sarà trattato in un altro articolo*)

Un fattore di vulnerabilità importante è il tipo di *attaccamento* tra il bambino e i suoi *caregiver* (secondo Bowlby, la Ainsworth e Siegel "la nostra mente crea ed è creata all'interno di interazioni con altre menti") che in questi casi è di tipo *insicuro* o *evitante*.

La patologia dei disturbi d'ansia, che sono tutti quelli indicati in tabella, è caratterizzata da gravità, estensione e persistenza di comportamenti che limitano il funzionamento psichico. Per esempio l'*ansia generalizzata* tiene la persona in uno stato costante di vigilanza, con molta tensione e conseguente affaticamento, difficoltà ad approfondire emotivamente le relazioni e a godere dei traguardi raggiunti.

Tali disturbi non sono facili da diagnosticare perché confinano con meccanismi normali in età evolutiva, come le reazioni fobiche transitorie o *fobie specifiche* centrate sulla sfera sessuale (Ammaniti: "l'ansia è un corollario inevitabile delle trasformazioni corporee, mentali, affettive e sociali dagli 11 ai 20 anni"). Quando però persistono per più di 6 mesi, con una paura irragionevole, riconosciuta anche dal soggetto, e limitano fortemente il funzionamento scolastico e le relazioni, diventano patologiche.



Anche le *fobie sociali* si confondono facilmente con la normale timidezza, ma ne aggravano le conseguenze, essendoci spesso comportamenti precedenti, durante l'infanzia, di mancanza di gioco con i coetanei, rifiuto della scuola, evitamento delle attività sociali.

ATTACCO DI PANICO

Sintomi possibili (almeno quattro di essi)

Tachicardia - Sudorazione - Tremori - Senso di soffocamento - Dolore al petto

Nausea - Perdita di equilibrio - Depersonalizzazione (sentirsi staccati da se stessi)

Senso di stare morendo - Senso di impazzire - Torpore e formicolii -

Brividi / vampate

Nel *disturbo ossessivo-compulsivo* la mania dell'ordine, il controllo, la perfezione sono sganciati dalle necessità ambientali, gli studi indicano una remissione completa solo nel 50% dei casi. C'è una prevalenza del sesso maschile nelle *ossessioni* (pensieri ricorrenti, intrusivi e inappropriati che

causano ansia: il più comune la paura della contaminazione o di far male a se stessi o ai familiari) e del sesso femminile nelle *compulsioni* (comportamenti ripetitivi, rigidi e non realistici: i più comuni sono i rituali di pulizia e di controllo).

Tra i molti approcci terapeutici sembrano funzionare bene le tecniche del modello comportamentista-cognitivista per ridurre i sintomi (esposizione graduale alle situazioni ansiogene) e il riapprendimento *step by step* della regolazione delle reazioni emotive attraverso la ristrutturazione cognitiva.

Enrico Vaglieri



LA PRIMA GENERAZIONE INCREDULA

di Davide Monteleone*

Per quali motivi la proposta di una vita cristianamente intesa non risulta più così accattivante per le nuove generazioni? Perché assistiamo ad una grande partecipazione di masse giovanili alle GMG e a grandi eventi religiosi e le parrocchie sono prive di gruppi giovanili?

A questi interrogativi cerca di rispondere un testo che probabilmente molti già conosceranno e che qui proponiamo come lettura consigliata: *La prima generazione incredula, il difficile rapporto tra i giovani e la fede*, di don Armando Matteo, pubblicato dall'editore Rubbettino nel 2010.

Una prima e profonda risposta va ricercata nel fatto che la **cultura multietnica e multireligiosa** presente nell'occidente europeo fa della religione cattolica una opzione tra le altre. Credere è un'appartenenza che distingue tradizionalmente, ma non corrisponde ad una adesione interiore. La cultura postmoderna è sempre più estranea al cristianesimo, "estromettendo tutti i punti d'aggancio sui quali la teologia aveva puntato per dire la bontà di Dio per una vita piena". Per questo è urgente ripresentare la grammatica cristiana con un linguaggio più comprensibile. È stato questo lo sforzo millenario della Chiesa, quella dell'interculturazione del Vangelo, a cui oggi è chiamata senza ulteriore perdita di tempo.

Tuttavia la causa più preoccupante va individuata nella trasmissione intergenerazionale della fede. La **famiglia** che non è più fonte di quel catechismo domestico che insegnava ai piccoli come pregare, che li accompagnava con premura nelle tappe mistagogiche e che comunicava la gioia di frequentare la comunità cristiana. Questo "anello mancante" incide fortemente sull'educazione religiosa dei futuri cristiani che nascono già in un'incertezza non dichiarata e che li sta conducendo ad essere "la prima generazione incredula". In altri termini, i giovani genitori, che hanno già disimparato a credere e a pregare, tramandano disinteresse per Dio e ancor più per la Chiesa. Vivere senza Dio e senza Chiesa non è un problema, senza sapere che l'uomo proprio quando è senza Dio è privo della sua essenza. I segni di questa incredulità,

secondo l'autore, sono almeno tre: una profonda ignoranza della cultura biblica, una scarsa partecipazione alla formazione post-cresimale, una notevole disinvoltura nel disertare l'assemblea eucaristica domenicale.

Di fronte a questo scenario le **parrocchie** si configurano essenzialmente come "luoghi di esercizio della fede": luoghi che presuppongono in coloro che li frequentano una fede nel Vangelo già presente e una qualche dimestichezza con la prassi della preghiera. Una persona che non sapesse che cosa fosse la fede, difficilmente troverebbe qualcuno disposto a insegnargli come si prega". Il punto non è come fare per riempire nuovamente le nostre comunità di ragazzi, ma come fare per trasformare le comunità in luoghi dove si insegna la fede e a pregare a persone che non sono più in grado di farlo.



Il ragazzo che vive questo contesto è quello che viene a occupare i banchi delle nostre scuole. Cosa significa per lui incontrare un insegnante di religione cattolica? Perché continuare a scegliere questa disciplina? Alla luce di quanto detto, la **scuola** sta

diventando sempre più il luogo privilegiato di incontro e di proposta di riflessione sulla religiosità. L'Idr non è un docente come gli altri, ai suoi occhi porta i segni di un'appartenenza che ne giustifica la sua presenza insieme alle competenze pedagogico-didattiche. Lungi da voler interpretare in termini meramente pastorali un'attività lavorativa dai connotati giuridici ben definiti e una materia scolastica dai rilievi epistemologici a tutti chiari. Tuttavia dal punto di vista pedagogico i nostri alunni piccoli e grandi hanno bisogno di trovare in noi docenti un esempio di vita e di professionalità che li motivi a interrogarsi sul senso della vita e ad aprirsi alla ricerca di risposte su un piano trascendente. In questa catena intergenerazionale abbiamo anche noi una piccola ma importante responsabilità nel trasmettere valori per la vita, per la salute, per l'ambiente, per le buone relazioni, che rispettino il senso più autentico dell'umanità e che diano speranza per una convivenza sociale più dignitosa a misura d'uomo e per noi a misura di Dio.

Davide Monteleone



LA VIOLENZA SESSUALE

di Maria Suma*

Una delle maggiori innovazioni che ha introdotto la riforma del codice penale è sicuramente l'introduzione di un unico delitto di violenza sessuale (art. 609 *bis* Cod. Pen.); in tale incriminazione, si mantengono la violenza e la minaccia tra i requisiti della condotta, ma si introduce il nuovo concetto di atti sessuali, dovuto all'intervenuta fusione normativa delle previgenti disposizioni relative ai delitti di violenza carnale e di atti di libidine violenti, nonché di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. L'innovazione riguarda il fatto che la norma non richiede più, nella fase di accertamento dei fatti, la distinzione tra gli atti di maggiore gravità, puniti con l'incriminazione di violenza carnale, e quelli di minore gravità, puniti con l'incriminazione di atti di libidine violenti, perché li comprende entrambi. Per atto sessuale, infatti, si intende ogni condotta che si concretizza nella manifestazione esteriore dell'istinto sessuale, compresi quegli atti indirizzati verso zone erogene e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto. Tuttavia della minore o maggiore gravità dei fatti dovrà comunque tenersi conto, e quindi accertarla, ai fini della commisurazione della pena.

Il reato, *rectius* delitto, di **violenza sessuale** punisce chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Punisce altresì chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (si pensi alle persone minorenni o disabili). La pena prevista è la reclusione da cinque a dieci anni, che può essere diminuita nei casi di minore gravità.

Una particolare e rafforzata tutela è dedicata ai minori con l'introduzione di talune circostanze aggravanti speciali, le quali sono collegate alla commissione del delitto di violenza sessuale.

In particolare occorre distinguere (per fasce di età):

- la violenza sessuale commessa nei confronti di persona che *non ha compiuto anni dieci*, in relazione alla quale la pena prevista oscilla tra sette e quattordici anni di reclusione;
- la violenza sessuale commessa nei confronti di persona che *non ha compiuto anni quattordici*, in relazione alla quale la pena prevista oscilla tra sei e dodici anni di reclusione;

- la violenza commessa nei confronti di persona che *non ha compiuto anni sedici*, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, o quando i fatti sono commessi all'interno o nelle vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa, in relazione alla quale la pena prevista oscilla tra sei e dodici anni di reclusione.

Le predette circostanze aggravanti si applicano anche al reato di **violenza sessuale di gruppo** (art. 609 *octies* Cod. Pen.), cioè alla violenza sessuale compiuta mediante la partecipazione di più persone riunite, condotta che nelle cronache è divenuta particolarmente frequente e che provoca nella vittima, tanto più se minore, gravissimi danni.



Gli atti sessuali con minorenni

Il delitto di **atti sessuali con minorenni** (art. 609 *quater* Cod. Pen.) contiene una complessa norma in materia di rapporti sessuali, non caratterizzati da violenza (ma la violenza è presunta), con minori pseudo-consenzienti. Anche in questo caso bisogna distinguere l'illecito in

relazione alle fasce di età della vittima. L'atto sessuale compiuto nei confronti della persona che *non ha compiuto anni dieci* di età (pedofilia vera e propria) è punito con la reclusione da sette a quattordici anni; l'atto sessuale compiuto nei confronti della persona che *non ha compiuto anni quattordici* è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; l'atto sessuale compiuto nei confronti di persona che *non ha compiuto anni sedici*, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero qualsiasi altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di minore gravità, comunque, la pena è diminuita sino a due terzi. Inoltre, al di fuori delle ipotesi di violenza, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore *che ha compiuto gli anni sedici*, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La nuova norma detta invece una significativa novità per quanto concerne i rapporti sessuali tra minori. Essa dispo-

segue a pag. 13

Continua da pag. 4

della scuola dell'infanzia e primaria, risulta complicato "incastrare" le ore. Ricordiamo che tale orario può essere frazionato purché la singola unità didattica non risulti inferiore alla mezz'ora (C.M. n.368/1985).

Legge 104 - Viene posto spesso il seguente quesito: "Posso usufruire dei tre giorni mensili di assenza dal servizio per assistere un familiare disabile anche se in casa convive altro familiare non lavoratore?". La risposta è stata offerta da una sentenza riportata

anche dall'INPS in una propria circolare (n.90/2007). La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n.13481 del 20.07.2004, ha specificato che anche nel caso in cui "all'assistenza provveda altra persona presente in famiglia (...) è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore".

Ernesto Soccavo

Continua da pag. 6

"Dalla lettura combinata del comma 2 dell'art 15 con l'art. 13, comma 9, che subordina le ferie del docente, nel corso delle attività didattiche, a specifiche condizioni ed al potere organizzativo del dirigente, si evince che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere discrezionale di diniego da parte di quest'ultimo".

"...il diniego del dirigente, moti-



vato tra l'altro sulla scorta della esistenza di attività didattiche in corso (il che equivale ad introdurre per i permessi le stesse limitazioni che l'art. 13 prevede solo per una parte delle ferie) e di considerazioni (inammissibili) sul quando e sul come il lavoratore avrebbe potuto effettuare il programmato viaggio, appare illegittimo".

Continua da pag. 12

ne infatti che non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi di violenza, compie atti sessuali con altro minore che abbia compiuto anni tredici, se la differenza di età tra i due soggetti non è superiore a tre anni.

Altra condotta illecita che il legislatore del 1996 ha sanzionato è quella di **corruzione di minore** (art. 609 *quinquies* Cod. Pen.): si tratta di tutti i casi in cui si compiano atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici al fine di farla assistere; ovvero si mostri alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni ed è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore o altra persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o abbia con quest'ultimo una relazione stabile di convivenza.

Tra le disposizioni specificamente dirette a rafforzare la tutela del minore possono includersi anche quella che prevedono:

- l'irrelevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa, se minore degli anni quattordici, per tutti i delitti

introdotti dalla nuova legge;

- l'applicazione di pene accessorie, anche in caso di "patteggiamento", quali la perdita della potestà del genitore (quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante), l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela e l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori;
- una contravvenzione per chi divulga, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine del minore vittima di abuso sessuale;
- una serie di strumenti processuali, quali: l'incidente probatorio; l'assunzione della prova anche in luogo diverso dal Tribunale; l'assistenza affettiva e/o psicologica, sia mediante la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dallo stesso minore, sia attraverso l'apporto dei Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali; la celebrazione delle udienze a porte chiuse.

Maria Suma



INFO

TEL. 0932 762374
FAX. 0932 455328

ORARIO APERTURA UFFICI

Sede di Modica :
lunedì, mercoledì e venerdì
mattina : ore 9,30 / 12,30
pomeriggio : ore 16,30 / 19,30

Sede di Roma :
mercoledì e giovedì
pomeriggio : ore 14,30 / 17,30

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:
340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
349/5682582; 347/34.57660; 329/0399657;
329/0399659.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

AGRIGENTO Via delle Betulle, 8/C - 92100 AGRIGENTO Tel/Fax 0922/613089 - Cell. 3382612199 - agrigento@snadir.it

BASSANO DEL GRAPPA Via dell'ospedale, 21 - Tel. 0444/955025 - Fax 0444/283664 - Cell. 3407215230 - bassano@snadir.it

BARI Via Laterza, 95 - 70029 SANTERAMO (BA) Tel/Fax 080/3023700; Cell. 3294115222 - bari@snadir.it

BENEVENTO Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMILETTO (AV) Cell. 3332920688 - benevento@snadir.it

BOLOGNA Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Tel. 051/4215278 Fax 051/0822155 - Cell. 3482580464 - 3400789988 - bologna@snadir.it

CAGLIARI Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Tel. 070/2348094 Fax 1782763360 - Cell. 3400670940 - cagliari@snadir.it

CASERTA Via L. A. Piccirillo, 1 - 81050 Portico di Caserta (CE) - Tel. 0823/694516 Via Nazario Sauro, 22/16 - CASERTA Cell. 3313185446 - caserta@snadir.it

CATANIA Via Marco Polo, 2 - 95129 CATANIA - Tel. 095 387859 Fax 095 3789105 - Cell. 3932054855 - catania@snadir.it

CATANZARO Via Milano, 8 - 88024 GIRIFALCO (CZ) - Tel. 0968/749918 - 0968/356490 Fax 0968/749918 - Cell. 3480618927 - catanzaro@snadir.it

FERRARA Via Cairoli, 32 - Cell. 348 2580464 - ferrara@snadir.it

FIRENZE Via Ponte alle Mosse, 61 - 50122 FIRENZE Cell. 3473457660 - firenze@snadir.it

FOLIGNO Via L.CHIAVELLATI, snc - 006034 FOLIGNO PG. Cell. 3807270777

ISERNIA Via Kennedy, 105 - 86170 ISERNIA - Tel/Fax 0865299579 Piazza Marconi, 1 - Venafro (IS) - Cell. 340 3591643 - isernia@snadir.it

LATINA Piazza Orazio n. 7 - 04100 LATINA Tel/Fax 0773/1760190 - cell. 3459980210-3450770393 - latina@snadir.it

LECCE Via Gallipoli, 1F - 73100 LECCE Tel/Fax 0832/1690157 - cell. 3290814455-3331370315 - lecce@snadir.it

MESSINA Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Tel. 090/6507955 Fax 090/7388469 - Cell. 3358006122 - messina@snadir.it

MILANO P.zza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO (MI) - Tel. 02/671658113 Fax 02/67165266 - Cell. 3283143030 - milano@snadir.it

NAPOLI Viale Campi Flegrei, 18 - 80124 NAPOLI Tel. 081/6100751 - Fax 081/2303845 - Cell. 3400670924 3400670921 / 3290399659 - napoli@snadir.it

Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1° settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

